

Istituto di Istruzione Superiore Vespucci Colombo

Regolamento di Istituto

delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 09/09/2025

Indice generale

1 - PRINCIPI RELATIVI ALLA COMUNITA' SCOLASTICA.....	3
2 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'	3
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....	4
ART. 1 - Diritti degli studenti.....	4
Art. 2 - Doveri degli studenti.....	4
PARTE II -LA DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA.....	7
ART. 3 - Gli organi collegiali.....	7
ART. 4 - Consiglio d'Istituto.....	7
ART. 5 - Convocazioni del Consiglio d'Istituto.....	8
ART. 6 - Elezioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio d'Istituto.....	8
ART. 7 - Preparazione, deposito e pubblicazione degli atti del Consiglio d'Istituto.....	8
ART. 8 - Consiglio di Classe.....	9
ART. 9 - Riunioni dei Consigli di classe.....	9
ART. 10 - Collegio docenti.....	9
ART. 11 - Convocazione degli organi collegiali.....	9
ART. 12 - Elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali di durata annuale.....	10
ART. 13 - I Comitati.....	10
ART. 14 - Le Assemblee.....	10
ART. 15 - L'Assemblea studentesca.....	10
Art. 16 - Funzionamento delle Assemblee studentesche.....	11
ART. 17 - L'Assemblea di classe.....	11
ART. 18 - L'Assemblea dei genitori.....	11
PARTE III - ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO.....	11
ART. 19 - Orario delle lezioni.....	11
ART. 20 - Assenze.....	12
ART. 21 - Giustificazioni.....	12
ART. 22 - Ritardi brevi e ingressi posticipati.....	12
ART. 23 - Uscite anticipate.....	13
ART. 24 - Uscite dalla classe.....	13
ART. 25 - Intervalli.....	14
ART. 26 - L'ora di religione e l'ora di attività alternativa alla religione.....	14
ART. 27 - Persone estranee alla Scuola.....	14
ART. 28 - Sito web e bacheca del registro elettronico.....	14
Art. 29 - Biblioteca scolastica.....	14
Art. 30 - Palestre.....	15
Art. 31-I laboratori.....	15
Art. 32 - Spazi a disposizione degli studenti.....	16
Art.33 - Smarrimenti e furti di effetti personali.....	16
PARTE V- NORME FINALI.....	16
Art. 38 - Norme finali.....	16

Allegato 1.....17

Allegato 2.....19

1 - PRINCIPI RELATIVI ALLA COMUNITA' SCOLASTICA

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione, le quali si attuano mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente/studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare agli studenti:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche portatori di handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
6. La scuola s'impegna a far conoscere ai genitori l'offerta formativa, dando loro la possibilità di esprimere eventuali pareri e proposte, nonché di collaborare alle attività nel rispetto del reciproco ruolo.

2 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

1. Al momento dell'iscrizione, gli studenti e i loro genitori sottoscriveranno il patto educativo di corresponsabilità, condividendone il contenuto, avente ad oggetto i diritti e i doveri spettanti a ciascuno nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 1 - Diritti degli studenti

1. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
2. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno, e sia aperta alla pluralità delle idee.
3. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione e la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, di conoscere gli obiettivi didattici, il percorso per raggiungerli e le fasi del suo curriculum.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
6. Il Dirigente dell'Istituto e i docenti, con modalità previste dal presente Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Ogni docente comunicherà la propria offerta formativa, le motivazioni del proprio intervento didattico, le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.
7. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
8. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
9. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Tali attività sono organizzate con tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
10. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
11. All'interno della scuola, agli studenti è garantito l'esercizio del diritto di associazione e il diritto di svolgere altre iniziative, sia come singoli che come associati, anche usufruendo dei locali scolastici. L'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e di istituto, è disciplinato nel Regolamento d'istituto.

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono obbligati:
 - a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - b) ad avere rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale ATA;
 - c) ad avere, nei confronti dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
 - d) a rispettare il lavoro altrui e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, che, insieme ai docenti, assicurano il buon funzionamento della scuola.

2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti devono comportarsi in maniera corretta e coerente con i "Principi relativi alla comunità scolastica" innanzi menzionati.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di organizzazione e di sicurezza dettate dalle norme vigenti in materia e dal presente Regolamento.
4. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita nella scuola. Sono tenuti, inoltre, a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza, inclusi i momenti in cui vengono utilizzate aule non proprie (ad esempio, durante le attività pomeridiane o in caso di rotazione delle classi).
5. Sono tenuti, altresì, a mantenere puliti l'aula, il proprio banco e ad osservare le regole stabilite per la raccolta differenziata.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Chiunque li danneggi è tenuto a risarcire la scuola e sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'allegato Regolamento disciplinare.
7. Come da delibera del Consiglio d'Istituto, gli studenti di ciascuna classe sono responsabili in solido dei danni arrecati alla propria aula (strutture, mobili, suppellettili ecc.).
8. Ciascuna classe è responsabile insieme alle altre classi dei danni arrecati alle parti comuni del piano in cui sono ubicate le loro aule.
9. Ciascuno studente è tenuto, nei limiti delle proprie possibilità, ad impedire che un compagno danneggi i beni comuni.
10. Nei locali dell'Istituto, nelle sue aree di pertinenza esterna, e durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno della scuola in orario curricolare, è vietato fumare, come previsto dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal d.lgs. 2016 n. 6, che ha recepito la direttiva europea 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014. Su ciascun piano sono affissi i relativi cartelli di divieto, per l'inosservanza del quale sono previste note disciplinare, oltre che sanzioni amministrative da parte del personale incaricato all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, nonché eventuali provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di classe. In ogni caso, nelle ipotesi di flagranza, tutto il personale della scuola è tenuto a segnalare il trasgressore al Dirigente.
11. Durante l'orario delle lezioni è vietato ed è soggetto a nota disciplinare ed eventualmente a sanzione disciplinare ogni utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici di comunicazione (tablet, pc, smartwatch ecc.); ugualmente è vietato ed è soggetto a nota disciplinare ed eventualmente a sanzione disciplinare indossare e utilizzare gli auricolari di qualunque tipo, in particolare quelli wireless che consentono di comunicare anche con dispositivi riposti in tasca, negli zaini ecc. I suddetti strumenti potranno essere consentiti solo ed esclusivamente per fini didattici, nella misura in cui lo può prevedere la progettazione del singolo docente, ed esclusivamente in sua presenza e con la sua autorizzazione. I suddetti devices possono essere utilizzati in classe come strumenti compensativi, se previsti dal PDP o dal Consiglio di Classe e purché il docente li abbia autorizzati. Nel caso in cui il Cdc rilevi una ripetuta violazione del regolamento in merito all'uso di tali dispositivi elettronici, potrà stabilire che gli studenti li consegnino all'inizio delle lezioni.
12. Si riporta all'attenzione di ogni studente che è obbligato a rispettare i dati personali altrui. Secondo quanto stabilito dal GDPR¹:

- **“La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”** (punto 1 del preambolo GDPR).
- per **“dato personale”** s'intende **“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)(art. 4, punto 1, GDPR);**
- si considera **“identificabile” “la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, attraverso una particolare informazione che la riguarda”**, come, per esempio, il

¹ GDPR: Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

nome, il numero di cellulare, il domicilio, un identificativo online e uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1, GDPR);

- per **“dati relativi alla salute”** s’intendono **“i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica”** (art. 4, punto 15, GDPR);

- per **“trattamento dei dati personali”** s’intende **“qualsiasi operazione compiuta sui dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati”**, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione degli stessi (art. 4, punto 2, GDPR);

- per **“consenso dell'interessato”** s’intende **“qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso al trattamento dei suoi dati personali”** (art. 4, punto 11, GDPR);

- per **“violazione dei dati personali”** s’intende **“la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”** (art. 4, punto 12, GDPR);

13. In osservanza di quanto stabilito nel precedente articolo, nei locali scolastici è assolutamente vietato fotografare le persone oppure videoregistrarle con qualsiasi strumento. E' vietato, altresì, diffondere in rete o sui social o trasmettere in qualsiasi altro modo e con qualsiasi altro strumento le loro immagini e ogni altro loro dato personale. Il divieto vale anche per il personale docente. L'inosservanza di tali divieti sarà soggetta alle sanzioni previste dall'allegato Regolamento disciplinare, e alle altre sanzioni eventualmente previste dall'ordinamento giuridico.

14. Nel caso si rendesse necessaria l'attivazione della didattica digitale integrata (DDI), in merito alla quale è stato deliberato l'apposito piano, si richiede:

- la predisposizione, prima della lezione, di tutto il materiale necessario per connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;
- puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti.
- di silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente.
- di tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca se, pur attraverso lo schermo di un video, ci si può guardare negli occhi; risulta piuttosto freddo un dialogo condotto con una schermata nera.
- la consapevolezza delle regole della privacy già citate, cui le lezioni on line e la condivisione di materiali devono attenersi. In particolare è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.) e dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

15. È vietata ed è severamente sanzionata qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, realizzati per via telematica, in danno di uno o più compagni di scuola, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della loro famiglia con lo scopo intenzionale e predominante di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo (art. 1, comma 2, legge 29 maggio 2017 n. 71, intitolata **“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”**, entrata in vigore nel mese di giugno 2018).

16. Qualora se ne ravvisasse la necessità gli studenti sono tenuti a dare le proprie generalità anche esibendo il documento di riconoscimento al personale scolastico, se richiesto. L'indicazione delle false generalità è assolutamente vietata e severamente sanzionata.

17. Gli studenti che, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi modo, interrompano, ostacolino od impediscano lo svolgimento dell'attività didattica, ledono il diritto allo studio dei loro compagni e recano danno all'istituzione scolastica. I responsabili pertanto incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, e possono inoltre essere perseguiti ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale (interruzione di pubblico servizio).

18. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente il Consiglio di Classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno. Pertanto, in sede di scrutini finali, il Consiglio terrà conto dei comportamenti relativi all'intero anno scolastico (art. 3 D.M. n. 5/2009).

19. In caso di violazioni lievi e saltuarie, il docente richiama lo studente ai principi di correttezza e di buona educazione. Il richiamo può essere annotato sul registro elettronico; le annotazioni scritte influiscono sul voto di condotta. Si ricorrerà alle sanzioni disciplinari (vedasi l'allegato Regolamento di disciplina degli studenti), nel caso di recidiva di comportamenti non corretti, quando si ritenga impossibile procedere con richiami verbali e interventi persuasivi. Ogni intervento dei docenti verso comportamenti non ortodossi degli studenti si deve ispirare ai principi educativi.

PARTE II -LA DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA

ART. 3 - Gli organi collegiali.

1. Gli organi collegiali sono gli organi di gestione e di autogoverno della scuola. Questi organi rappresentano le diverse componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori) e hanno compiti diversi a seconda del loro livello.
2. In attesa della legge di riforma degli organi collegiali continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente in materia.

ART. 4 - Consiglio d'Istituto.

1. Il Consiglio di Istituto è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola ed ha una funzione deliberativa.
2. Rappresenta tutte le componenti dell'Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
3. Tutti i genitori (entrambi) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
4. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolge ogni tre anni, oppure quando non sono presenti tutte le componenti.
5. Il Dirigente Scolastico ne fa parte ma il Consiglio è presieduto da uno dei genitori, eletto ad inizio del mandato.
6. All'interno del Consiglio viene eletta la Giunta esecutiva, un organo ristretto (con un membro per ogni componente, oltre al Dirigente Scolastico e al DSGA) con la funzione di analizzare in dettaglio i problemi più complessi per poi presentarli al Consiglio riunito. La Giunta in ogni caso non ha potere di deliberare.

ART. 5 - Convocazioni del Consiglio d'Istituto.

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei diversi componenti, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, è disposta dal Dirigente scolastico, mentre le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione dello stesso anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti oppure del Presidente della Giunta Esecutiva.
3. Le convocazioni del Consiglio di Istituto sono disposte con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.
4. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli componenti l'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo. La comunicazione e l'avviso di convocazione devono indicare il luogo e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Data e ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Istituto sono comunicati ai rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti tramite apposito avviso e pubblicati sul sito dell'Istituto.
5. Le sedute sono pubbliche, le deliberazioni riservate ai componenti di diritto ed eletti. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telefono.

ART. 6 - Elezioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio d'Istituto.

1. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che sia presente la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Consiglio può deliberare di eleggere, tra i genitori componenti il Consiglio, anche un Vicepresidente, da votarsi secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
5. Le funzioni di Segretario saranno svolte da ciascun membro del Consiglio, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.
6. Il Consiglio programma la propria attività nel tempo.

ART. 7 - Preparazione, deposito e pubblicazione degli atti del Consiglio d'Istituto.

1. Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, una volta al mese. Al termine di ciascuna seduta viene sommariamente indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio, avvalendosi della collaborazione del personale di segreteria della scuola.
2. Gli atti del Consiglio di Istituto (delibere) sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della segreteria della scuola.
3. La copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Istituto, sottoscritta e autenticata dal Segretario, è pubblicata all'albo online a cura della segreteria della scuola, su disposizione del Dirigente scolastico, entro venti giorni dalla seduta stessa, e devono rimanere affissi allo stesso per un periodo non inferiore ai venti giorni.

4. I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualunque componente scolastica ne faccia richiesta.
5. In occasione di sedute particolarmente importanti, come ad esempio quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 8 - Consiglio di Classe.

1. Il Consiglio di Classe ha principalmente funzione consultiva e propositiva, si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente per il miglioramento dell'attività scolastica, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.
2. È composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente scolastico oppure un Docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.
3. Il Consiglio programma la propria attività nel tempo.

ART. 9 - Riunioni dei Consigli di classe.

1. I Consigli di classe, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe da lui delegato.
2. Alle riunioni dei singoli Consigli di classe in seduta ordinaria possono partecipare, senza diritto di parola e previo consenso dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, anche gli altri studenti appartenenti alla classe e i loro genitori.
3. Possono essere convocati Consigli di classe in seduta straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente.

ART. 10 - Collegio docenti.

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
2. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto e tutte le altre competenze previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
3. Il Collegio programma la propria attività nel tempo.

ART. 11 - Convocazione degli organi collegiali.

1. La convocazione degli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di classe, Collegio docenti) è disposta con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli componenti l'organo collegiale mediante e-mail e mediante affissione di apposito avviso all'albo. La comunicazione e l'avviso di convocazione devono indicare il luogo e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Alle sedute possono eventualmente partecipare, senza diritto di voto, anche persone non componenti gli organi collegiali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

4. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telefono.

Alla convocazione provvede il presidente del Consiglio, avvalendosi della collaborazione del personale di segreteria della scuola.

ART. 12 - Elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali di durata annuale.

1. Le elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali di durata annuale (rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli studenti) hanno luogo nello stesso giorno e comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

ART. 13 - I Comitati.

1. Il Comitato studentesco, formato dai rappresentanti di classe, deve essere convocato, tranne che in casi eccezionali, con almeno tre giorni di preavviso (C.M. n. 312/79).

2. Il Comitato dei genitori è costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe ed è il momento di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi della scuola (Dirigente, Consigli di classe, Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, assemblea del personale ATA).

3. Le riunioni del Comitato dei genitori si tengono nella scuola e sono aperte alla partecipazione degli altri genitori. Possono, altresì, partecipare con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, gli studenti, i docenti, il personale ATA, oltre al Dirigente dell'istituzione scolastica.

ART. 14 - Le Assemblee.

1. Le Assemblee sono regolamentate dagli artt. 12-13-14-15 del Testo Unico n. 297/94 e dalla C.M. n. 312/79, allegate al presente Regolamento, che si considerano parte integrante dello stesso.

ART. 15 - L'Assemblea studentesca.

1. L'Assemblea studentesca di Istituto, come ogni altro momento assembleare, è considerata attività scolastica a tutti gli effetti.

2. In occasione dell'assemblea le lezioni sono sospese.

3. In relazione alla tipologia organizzativa scelta dagli studenti o al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

4. Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.

5. Le assemblee studentesche devono costituire un momento scolastico formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato studentesco o comunque l'organismo promotore dell'assemblea, si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

Art. 16 - Funzionamento delle Assemblee studentesche.

1. L'Assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto.
2. L'Assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico.
4. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ART. 17 - L'Assemblea di classe.

1. L'Assemblea di classe va richiesta, previo consenso dei docenti delle ore coinvolte, e comunicata con almeno tre giorni di anticipo con presentazione di ordine del giorno. In casi di eccezionale gravità, sarà valutata dal Dirigente l'opportunità di concedere un'assemblea anche in assenza di preavviso. Le ore dedicate all'assemblea di classe previste dalle norme vigenti sono due al mese.
2. **Possono essere convocate assemblee per classi parallele.**
3. **Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale.**
4. Nel richiedere l'assemblea, si eviterà di rivolgersi sempre allo stesso docente del Consiglio di Classe.
5. Le due ore dell'assemblea di ottobre saranno impiegate per la candidatura e le elezioni dei rappresentanti di classe.

ART. 18 - L'Assemblea dei genitori.

1. La data e l'orario di svolgimento dell'Assemblea dei genitori sono preventivamente concordati con il Dirigente scolastico, che ne darà tempestiva comunicazione tramite circolare.
2. Alle assemblee dei genitori, di classe e di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti delle classi.
3. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente o il Segretario dell'assemblea possono espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell'Istituto o di un suo delegato.
4. Il presidente dell'Assemblea dei genitori, d'intesa con il Dirigente e con le altre componenti della scuola, può indire Assemblee di Istituto durante l'anno scolastico, eventualmente aperte all'intervento di esterni, di norma in orario non concomitante con quello delle lezioni.
5. Previa richiesta al Dirigente e per motivi particolari è possibile concedere Assemblee dei genitori in orario scolastico.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 19 - Orario delle lezioni.

1. Saranno regolamentati ad inizio anno da apposita circolare, sulla base di esigenze organizzative e nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore:
 - a) l'orario di ingresso ed uscita

- b) la scansione oraria delle lezioni
- c) gli intervalli

2. Gli studenti accederanno alle sedi della scuola attraverso gli ingressi comunicati dal Dirigente scolastico, evitando assembramenti e recandosi celermente in classe nel rispetto di tutte le misure di sicurezza.

3. Il personale docente dovrà trovarsi in classe 5 minuti prima dell'orario di inizio della prima ora e dovrà vigilare sull'uscita in sicurezza degli alunni.

ART. 20 - Assenze.

1. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione.
2. L'Istituto è dotato di registro elettronico per la registrazione delle assenze, dei ritardi brevi, degli ingressi posticipati, delle uscite anticipate e delle relative giustificazioni, sempre visionabili on line dai genitori mediante accesso al sistema.

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile. Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 122/2009, "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Pertanto, gli studenti che siano stati assenti per un numero di ore superiore al 25% di quelle previste nel curriculum (v. tabella PTOF) non sono ammessi agli scrutini, salvo le eventuali deroghe previste dal Collegio dei docenti e recepite dal PTOF.

Le assenze degli alunni, che per un massimo di 5 giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato negli ultimi tre mesi 15 giorni di assenze anche saltuarie ingiustificate, saranno segnalate²

ART. 21 - Giustificazioni.

1. Le assenze, i ritardi brevi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono essere giustificate mediante la procedura prevista attraverso il registro elettronico, utilizzando i codici di accesso consegnati alle famiglie. Le giustificazioni devono essere inserite dal genitore il giorno di rientro a scuola dell'alunno.
2. Le assenze superiori a 5 giorni per motivi di salute (festivi compresi se inclusi nel periodo di malattia) **non** richiedono la presentazione di certificato medico. Eventuali assenze oltre i 5 giorni per motivi diversi da quello della salute devono essere comunicate, invece, per iscritto dal genitore al Coordinatore del Consiglio di Classe con opportuno anticipo.
3. Le assenze in seguito ad allontanamento per sospetto contagio da SARS - CoV - saranno regolate come previsto dalle indicazioni ministeriali.
4. In caso di assenze non giustificate il docente coordinatore provvederà ad avvisare la famiglia.

ART. 22 - Ritardi brevi e ingressi posticipati.

1. Dopo l'orario di inizio delle lezioni, chi non è in classe viene segnato assente, eccetto gli studenti con permesso permanente di entrata posticipata. Il Dirigente scolastico, su richiesta motivata, può concedere l'autorizzazione permanente ad entrare in ritardo agli studenti di altri Comuni che ne documentino la necessità.

² Rif. Decreto-Legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023 ("Decreto Caivano")

2. Qualora uno studente senza permesso permanente arrivi in lieve ritardo, si segnalerà sul registro il ritardo breve, indicando l'orario di ingresso. Frequenti/numerosi ritardi brevi incideranno sulla valutazione del comportamento: dopo 10 ritardi brevi il coordinatore di classe assegnerà una nota disciplinare. Sono esclusi dal numero di dieci i casi di ritardi eccezionali dovuti ai mezzi di trasporto pubblico di studenti pendolari (provenienti da comuni diversi da Livorno).
3. Gli studenti che entreranno con più di 5-10 minuti di ritardo saranno ammessi in classe all'inizio della seconda ora (= ingresso posticipato).
4. L'ingresso posticipato è consentito solo fino alle ore 09:00. Solo in casi eccezionali e documentati, il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori potranno concedere ingressi successivi alla seconda ora.
5. I ritardi brevi e gli ingressi posticipati vanno giustificati sul registro elettronico entro il giorno successivo.
6. Agli studenti è concesso un numero massimo di dieci ingressi posticipati; superato tale limite il Coordinatore di classe segnala con nota disciplinare il superamento degli ingressi posticipati consentiti.

ART. 23 - Uscite anticipate.

Il dirigente scolastico può autorizzare il permesso permanente ad uscire in anticipo agli studenti di altri Comuni che ne documentino la necessità.

1. Negli altri casi, le uscite anticipate sono concesse dal Dirigente o dai suoi Collaboratori non prima che siano trascorse tre ore di lezione, ad eccezione che nel caso di malattia.
2. I minori possono uscire anticipatamente solo se accompagnati da un genitore o da un adulto con delega e copia del documento di identità del delegante. Lo studente dovrà compilare l'apposito modulo rivolgendosi al responsabile di plesso entro le ore 10 per la firma della relativa autorizzazione da parte del Dirigente o di suoi collaboratori ed esibirlo al docente presente in classe all'ora di uscita, che lo annoterà sul registro elettronico.
3. Nell'arco dell'anno scolastico sono concesse sei uscite anticipate. Tale limite potrà essere superato solo in caso di motivi documentati.

ART. 24 - Uscite dalla classe.

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria in tutte le discipline.
2. Durante le lezioni gli studenti, previa autorizzazione del docente, potranno assentarsi uno per volta e solo per pochi minuti, in quanto comunque sotto la responsabilità del docente presente in classe.
3. Gli studenti sono tenuti a utilizzare i servizi del piano della propria aula e a rispettare la distinzione tra bagni femminili e maschili, rispetto ai quali sono responsabili come da Regolamento. Sarà tuttavia consentito lasciare l'aula a più studenti, preventivamente autorizzati dalla Dirigenza, quando abbiano l'incarico di organizzare attività scolastiche e parascolastiche. Tale autorizzazione deve essere registrata tempestivamente sull'agenda del registro elettronico; in questo caso gli studenti non saranno considerati assenti.
4. Costituisce grave mancanza disciplinare la permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti.
5. L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai Docenti, dai Consigli di Classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e le attività integrative ed extrascolastiche.

ART. 25 - Intervalli.

1. La durata delle lezioni è fissata all'inizio di ogni anno scolastico.
2. L'orario degli intervalli è regolamentato da apposita circolare a inizio anno.
3. Gli intervalli dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
4. I docenti individuati con apposita determina dirigenziale coadiuveranno i Collaboratori scolastici nella vigilanza sul comportamento degli studenti nelle aree comuni secondo i turni predisposti.
5. Al termine di ogni intervallo gli studenti e i docenti dovranno essere presenti nell'aula di competenza.
6. È compito dei docenti assicurarsi che i cambi d'ora non si trasformino in pause ulteriori.
7. Studentesse e studenti sono tenuti a rispettare la distinzione tra bagni femminili e maschili.

ART. 26 - L'ora di religione e l'ora di attività alternativa alla religione.

1. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono optare per lo "studio assistito" o per le "attività didattiche formative" e, a tal fine, dovranno recarsi in un locale scolastico a ciò predisposto.
2. Gli studenti che, previa richiesta scritta dei genitori, hanno scelto invece di uscire dalla scuola, in quel lasso di tempo non sono sotto la responsabilità dell'Istituzione e sono tenuti a uscire dall'edificio scolastico.

ART. 27 - Persone estranee alla Scuola.

1. L'eventuale presenza di persone estranee alla scuola deve poter essere sempre controllata mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
2. Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di Segreteria e di Presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.
3. I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzati dal dirigente ed accompagnati dal personale della Scuola.

ART. 28 - Sito web e bacheca del registro elettronico.

1. L'Istituto dispone di un sito web che contiene tutte le informazioni sulle attività della scuola e funge da albo ufficiale per le comunicazioni. Il sito è diviso in aree dinamiche, i cui dati sono gestiti dal personale di segreteria, dal Dirigente scolastico, dalle RSU, dai docenti, dai genitori del Consiglio di Istituto o dell'Assemblea, dagli studenti del Consiglio di Istituto e del Comitato studentesco. Tutti i gestori dei dati sono identificati e si assumono la responsabilità di quanto pubblicato.

Art. 29 - Biblioteca scolastica

La biblioteca dell'Istituto consta di oltre 30.000 volumi ed è caratterizzata da monografie e riviste.

1. La catalogazione è in corso d'opera per le nuove acquisizioni.

2. Il servizio prestito per gli studenti, i docenti, il personale della scuola e gli utenti esterni è attivo dal lunedì al venerdì in orario scolastico, previo appuntamento. Le variazioni al calendario annuale verranno pubblicate sul [sito web della scuola](#)

È possibile, fuori dell'orario di apertura, inoltrare preventiva richiesta dei testi all'indirizzo email: biblioteca@vespucciedu.it

Il prestito ha durata di 30 giorni, prorogabili su richiesta dell'utente, salvo per i volumi in consultazione (dizionari, enciclopedie, ecc...). Per poter accedere al prestito è necessaria la tessera valida in tutte le biblioteche dell'OPAC provinciale.

3. La perdita o il danneggiamento di un libro da parte dell'utente dev'essere tempestivamente comunicata ai responsabili della biblioteca, che provvederanno a comunicare all'interessato le modalità di risarcimento del danno.

4. Gli acquisti di materiale librario e di documentazione sono proposti e programmati dai dipartimenti.

Art. 30 - Palestre.

1. Le palestre e le altre strutture sportive sono esterne ed utilizzate esclusivamente per le lezioni di Scienze Motorie, per le esercitazioni inerenti le attività del gruppo sportivo scolastico e per i progetti previsti nel PTOF.

2. Coloro che ne usufruiscono si faranno carico di eventuali danneggiamenti alle strutture e agli attrezzi.

3. Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti a incuria e uso improprio. Gli insegnanti di Scienze Motorie in servizio sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale individualmente assegnato.

4. Nel corso delle lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato. Per la pratica dell'attività sportiva gli studenti dovranno essere provvisti di abbigliamento idoneo.

Art. 31-I laboratori.

1. Il Collegio dei docenti elegge i docenti responsabili dei laboratori di informatica, di lingue, di chimica, di fisica.

2. I laboratori sono aperti nell'orario di lezione ed eventualmente di pomeriggio, in caso di necessità didattiche particolari e previa disponibilità degli assistenti tecnici.

3. Possono accedere ai laboratori:

- a) tutti i docenti interessati;
- b) gli studenti accompagnati dai docenti della propria classe;
- c) eventuali estranei alla scuola, per corsi autorizzati e con la presenza di un responsabile interno.

4. Chi usa il laboratorio è responsabile di eventuali danni arrecati alle macchine, agli arredi e ai software.

5. Durante le lezioni nei laboratori di chimica e fisica, gli studenti sono tenuti a indossare appositi camici. In questi stessi laboratori, i docenti sono tenuti a firmare all'ingresso e all'uscita un registro in cui avranno indicato gli alunni assenti.

6. I responsabili dei laboratori coordinano le richieste di acquisto di nuovi materiali e richiedono interventi tecnici, qualora ne ravvisino la necessità.

Art. 32 - Spazi a disposizione degli studenti.

1. Su richiesta degli studenti, verrà di volta in volta concesso dalla dirigenza l'uso di un'aula della scuola per attività coerenti con le finalità della scuola stessa.

Art.33 - Smarrimenti e furti di effetti personali

La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di effetti personali degli studenti. Si raccomanda pertanto di non portare a scuola oggetti costosi.

PARTE V- NORME FINALI

Art. 38 - Norme finali.

1. Il Presente Regolamento recepisce totalmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che si considera, pertanto, parte integrante dello stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- a) il Regolamento di Disciplina degli alunni
- b) il Regolamento di Vigilanza
- c) il Regolamento benessere
- d) il Regolamento_smartphone studenti
- e) il Regolamento_smartphone docenti e ATA
- f) il Regolamento della carriera alias
- g) il Regolamento di prevenzione bullismo e cyberbullismo
- h) il Regolamento sull'uso delle palestre;
- i) il Regolamento sull'uso dei laboratori;
- j) il Regolamento Viaggi
- k) il Regolamento degli Organi Collegiali durante le sedute on-line
- l) il Regolamento Collegio dei docenti
- m) il Regolamento dell'Organo di Garanzia
- n) il Regolamento del Nucleo Interno di Valutazione
- o) il Regolamento cani & gatti
- p) il Regolamento internet e posta elettronica

Da approvare e integrare

- q) il Regolamento della Privacy
- r) il Regolamento logo Istituto

Allegato 1

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione PARTE I - NORME GENERALI

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 12 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 13 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 15 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

Allegato 2

Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312 Oggetto: Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica

Introduzione

Continuano a pervenire, da parte dei Provveditorati agli studi e da singole scuole, quesiti relativi alle modalità di attuazione del diritto di assemblea riconosciuto agli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

La materia, come è noto, potrà formare oggetto di approfondito esame nel corso della conferenza nazionale dalla quale scaturiranno le eventuali modificazioni all'attuale ordinamento legislativo degli organi collegiali. Per intanto, non vi è motivo perché le vigenti norme non siano pienamente osservate.

Allo scopo, quindi, di dare risposta, con un unico atto, ai vari quesiti e di realizzare la necessaria unità di indirizzo nella materia in perfetta armonia e coerenza con l'attuale legislazione, si forniscono i chiarimenti che seguono.

I - Diritto di assemblea

E' regolato dall'art. 42 del D.P.R. n. 416/1974. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso decreto.

II - Oggetto del dibattito nell'assemblea di istituto

L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società (art. 43 del D.P.R. n. 416/1974).

Tale approfondimento, però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma "in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" e non per altre finalità.

Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

III - Convocazione - ordine del giorno e data dell'assemblea di istituto - preavviso alle famiglie

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco - espressione, quest'ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (art. 43) - o del 10% degli studenti (art. 44): il preside è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla Legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del comitato studentesco previsto dall'art. 43 o da almeno il 10% degli studenti. Si chiariscono che nei casi in cui non esista il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti.

La raccolta di firma per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

La preventiva comunicazione al preside della data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al preside (art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici, in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi) sarà concordata una diversa

data dell'assemblea studentesca.

La convocazione dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.

Il preside, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura "visto il preside" seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento. Il documento stesso, munito del visto del Preside a certificazione della legittimità della convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del preside stesso, all'albo della scuola.

Il Preside preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea.

IV - Numero delle assemblee di istituto a) che non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea di istituto al mese, con la implicita impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata - ciascuna - inferiore alle ore di lezione della giornata: non è cioè, consentito di frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione;

b) non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese.

L'art. 43 del D.P.R. n. 416/1974 è sufficientemente chiaro in materia e non può pertanto essere interpretato diversamente da ciò che stabilisce.

L'assemblea di istituto nei locali scolastici può avere luogo quando si svolge durante le ore di lezione - una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.

Ne consegue:

E' inoltre consentita un'altra assemblea mensile di istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali.

La durata dell'assemblea va concordata con il preside in rapporto alle ore di disponibilità dei locali. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico. V.- Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto

L'art. 43 del D.P.R. n. 416/1974 consente che alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici sempre, come detta lo stesso articolo, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti.

I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, cioè preventivamente; ciò comporta:

a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, cioè, a norma dell'art. 44, il comitato studentesco o almeno il 10% degli studenti;

b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal consiglio di istituto: sarà cura del preside richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il consiglio di istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno (art. 43, comma 5).

VI - Svolgimento dell'assemblea di istituto

1) Regolamento dell'assemblea

L'art. 44 stabilisce che l'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento: la formulazione della Legge porta a considerare come obbligatoria da parte

dell'assemblea, l'approvazione del proprio regolamento: per esigenze funzionali, appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima assemblea dell'anno. Il regolamento può successivamente essere modificato; o confermato, o sostituito con altro regolamento.

Il regolamento deve essere inviato in visione al consiglio di istituto: tale formalità - che costituisce adempimento obbligatorio - non implica però che l'efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione e convalida del regolamento stesso da parte del consiglio di istituto. Il consiglio, tuttavia, ha ovviamente facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall'assemblea stessa: sul piano pratico, in caso di esistenza del comitato, spetta comunque all'assemblea decidere se i lavori dell'assemblea stessa debbono essere regolati dal comitato o da un presidente eletto.

Infine, è da notare che è lasciato alla libera scelta dell'assemblea decidere se il presidente di quest'ultima debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un periodo più prolungato.

2) Presenza all'assemblea di istituto del preside e degli insegnanti.

L'art. 43 - ultimo comma - del D.P.R. 416 stabilisce che all'assemblea di istituto (o di classe) possono assistere il preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino.

Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.

VII - Responsabilità e poteri di intervento del preside

Il preside ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R. 416) Qualora l'assemblea non abbia provveduto a darsi il prescritto regolamento, l'intervento del preside è da ritenersi esercitabile egualmente, sia nella fase che precede la convocazione dell'assemblea sia durante lo svolgimento della stessa, nell'eventualità in cui non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti (es.: raccolta di firma che non abbia rispettato la libertà di decisione dei singoli studenti).

L'intervento del preside nella fase di svolgimento dell'assemblea è da riferirsi alla constatata impossibilità di ordinato svolgimento di quest'ultima, oltre che all'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti (che dovrebbe essere assicurato dal regolamento dell'assemblea e che, pertanto, va garantito anche in mancanza di tale regolamento).

L'intervento del preside durante lo svolgimento dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'assemblea (presidente, o comitato studentesco) non siano manifestatamente in grado di provvedere in proposito.

In merito al potere di intervento del preside durante lo svolgimento dell'assemblea, si fa presente, non sussistendo obbligo per il preside di essere presente all'assemblea che il preside stesso è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo intervento.

Come si è già chiarito precedentemente (v. paragrafo III) le finalità dell'assemblea sono stabilite dalla Legge (art. 43, comma 1, D.P.R. 416). Il preside, ricevuto l'ordine del giorno dell'assemblea, verificherà che esso risponda alle finalità previste dalla Legge; inoltre verificherà che sussistano i requisiti di legittimità della richiesta di convocazione, come da paragrafo III della presente circolare.

VIII - Articolazione dell'assemblea di istituto in assemblee di classi parallele

L'art. 43 del D.P.R. 416 prevede che, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto possa articolarsi in assemblee di classi parallele.

La richiesta di articolare l'assemblea di istituto in assemblea di classi parallele deve essere presentata contestualmente alla presentazione, al preside, dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea: l'articolazione dell'assemblea in classi parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunga a quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle stesse norme di Legge che si riferiscono all'assemblea di istituto e che vengono chiarite con la presente circolare.

IX - Assemblee studentesche di classe

L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo:

- una volta al mese, se l'assemblea si svolga durante le ore di lezione, nel limite di due ore di lezione di una giornata;
- per una seconda volta al mese, quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità di locali.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

Pur nell'assenza di una specifica normativa legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.

La Legge non stabilisce quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione dell'assemblea di classe, a differenza di quanto, invece, è previsto, per l'assemblea di istituto. E', pertanto, da ritenersi che il legislatore abbia inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad esempio, attraverso un proprio comitato).

In rapporto alla prevista sospensione delle lezioni (due ore) è necessario che la data dell'assemblea sia preventivamente comunicata al preside, unitamente all'ordine del giorno.

Si applica anche all'assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 416 relativo al diritto del preside - o di un suo delegato - e degli insegnanti di assistere all'assemblea. Si rinvia, in materia, alle istruzioni contenute nel precedente paragrafo VI, n. 2 relativamente all'assemblea di istituto.

Per l'assemblea mensile da tenersi nei locali dell'istituto fuori dell'orario delle lezioni vale quanto già precisato per l'assemblea di istituto (v. paragrafo IV).

Circa il potere di intervento del preside, vale quanto già chiarito a proposito dell'assemblea di istituto.

X - Attività di ricerca, di seminario, di lavoro di gruppo

L'art. 43 - penultimo comma - prevede che le ore destinate alle assemblee - di classe e di istituto - possano essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

E' opportuno rilevare che la scelta circa l'utilizzazione di tali ore (se per le assemblee o per le attività qui in esame o per lavori di gruppo) spetta agli studenti.

Anche l'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti.

Il preside agevolerà l'organizzazione delle attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a disposizione degli studenti, secondo le disponibilità dell'istituto, locali e materiale.

Anche per le attività e i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò che riguarda il potere di intervento del preside, quanto già precisato per l'assemblea di istituto; lo stesso si dica per il diritto degli insegnanti e del preside - o di un suo delegato - di assistervi.

XI - Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici

Alcune scuole non dispongono, per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente capienti.

In tali ipotesi - e sempre che gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele - potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli

eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.

Relativamente ai locali di cui altre scuole consentono l'uso, si fa presente che in materia deve essere osservato il principio generale stabilito dall'art. 12, comma 3, della Legge 4 agosto 1977 n. 517.

Pertanto, previa deliberazione del competente consiglio di istituto, svincolata dai criteri generali stabiliti dai consigli scolastici distrettuali o provinciali (trattandosi di fattispecie non rientrante nella previsione dei primi due commi del citato art. 12) l'autorizzazione sarà comunicata dal preside della scuola che dispone dei locali al preside della scuola che deve tenere l'assemblea studentesca.

L'autorizzazione deve contestualmente contenere le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Le responsabilità e i poteri di intervento del preside, previsti dalle disposizioni di Legge in rapporto allo svolgimento dell'assemblea studentesca sono ovviamente da riferirsi al preside della scuola di appartenenza degli studenti che si riuniscono in assemblea.

In relazione al previsto obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell'assemblea (v. paragrafo, III della presente circolare) si chiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.

XII - Comitato studentesco

Il comitato studentesco di istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla Legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di istituto e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Non sono però applicabili a tale comitato le particolari agevolazioni che la Legge prevede per le assemblee studentesche di classe o di istituto: cioè la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni e di organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti.

Tuttavia, e compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il preside, previa deliberazione di carattere generale del consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

XIII - Cessazione di efficacia di istruzioni precedenti

La presente circolare sostituisce tutte le disposizioni impartite precedentemente in relazione a quesiti singoli di volta in volta prospettati al Ministero.